

Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico (Centralinista telefonico non vedente)*

Normativa di riferimento

La Legge 29 marzo 1985, n. 113, ha aggiornato la disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. L'albo professionale dei centralinisti telefonici, istituito con la Legge 14 luglio 1957, n. 594, è stato articolato a livello regionale. La medesima legge, all'art. 2, poi, ha definito le modalità per l'abilitazione alla funzione di centralinista, ivi compresi i corsi professionali e gli esami.

Il DM 10 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 45, comma 12, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ha individuato, tra le qualifiche riconosciute equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, quella di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico", ferme restando le disposizioni per l'iscrizione all'Albo professionale nazionale di cui alla L. n. 113/1985.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 10 marzo 2005, n. 10, ha definito, nell'Allegato B, i programmi d'esame per l'acquisizione delle qualifiche professionali individuate dal D.M. 10 gennaio 2000 e ha previsto la creazione di un'appendice all'Albo nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti ai fini dell'iscrizione anche dei soggetti in possesso delle qualifiche di cui al D.M. 10 gennaio 2000.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 93 del 27 gennaio 2015 e s.m.i. e con la successiva D.G.R. n. 1402 del 30 ottobre 2015, ha approvato la seguente scheda di qualificazione:

- **"Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico (riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti, ai sensi della Legge 29 marzo 1985, n. 113, del D.M. 10 gennaio 2000, e della Circolare del Ministero del Lavoro 10 marzo 2005, n. 10)"**.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata" (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.